

unirati l'unisono ad un prezzo non punto secondo
il valore civile; che con quella costituzione, una pri-
ma vogliono ad virtù del presente atto stabilire
i fatti e le condizioni, che ugolari devranno far fare
futura visione, doloremudo acquisto d'indotto di u-
guale, quale giustezza e' perduto dal latore civile.

Qia' fatti i sottodetti coniugi Carmela Torrisi
e Giuseppe Guarino, volendo costituire al fratru Carlo
e moglie del cuiuto festeri matrimonio, secondo
le rispettive rappresentanze costituiscono ad hodie
alla predetta loro figlio Aura Guarino acquisito:
1º una casa terrena, sita nel comune di Nicchia
via di Brusco, confinante con casa di Pietro Palma
padre, con casa degli eredi di Giovanni Ferraro, con
casa di Maria Giudiceani, del valato, d'ltre ventun
quarti, natura ad edifici fabbricali, d' Nicchia al
Parr. 3054, appartenente a Carmela Torrisi fu
Mercede, coll'irripetibile d' £ 11,25.

2º uno spazio di terra con palizzate d' diverse
specie, situ ad Nicchia d' Albera, contrada Agata
dell'indizione dove rende e' censore superiore
per la summa uno dell' abilità carta d'anno
rendite, d' palme die, confinante con la missione
di terra dello stesso Giuseppe Guarino, su prezzo d' £ 15
uno quarto e con terra d' Libero Reggio, d'valore

d'ltre cinquantamila, nota sul capito terreni d'
Nicchia all' art. 9399 appartenente a Giacomo Giuseppe
fu Bellagio, per H. dipendente dai N. 898, 899, 910, 911, dell' an-
no 1911, di valore d' £ 31,55, di cui si circa a delle spese laterali d' £ 1,50.
3º diversi oggetti d' biancheria, stivali di un periodo
nello d'acquisto del valore d' lire duecentocinquanta;
quei quali oggetti il futuro sposo acquisito dovrà
dovere riavuto e ne riascia ampiamente qualora
sponza.

Dei sotddetti immobili che vanno soggetti alla fusione
tra i lo sposando d' terra anche all' unico canone
infestante da dichiaral leg. Decreto Nicchia, la cui
parente donna Guarino avrà la proprietà e il possesso
viale passato dal giorno della celebrazione del matrimonio
uno celebrastico, d' unita a tutto la relativa affi-
ne, e, dipendente ad successori, per' in qualunque
tempo essa matrimonio sia celebrato, i defunti
avranno diritto d' partecipare il frutto d' questa
no che produrrà il sopravvenire spazio di terra.
Il futuro sposo promette e si obbliga d' fare annui
ristare la superficie data, e di farne la utilizzazione
quando ne sarà il caso, nei modi d' legge, per' le
parti uniscono all' ipoteca legale di gettare
alla futura sposa contro il detto Giambino, che non
possiede ben immobile, perciò d' dispensano me-